

Non esiste "scarico di responsabilità" tra soggetti attivi nel ciclo dei rifiuti

# LA CASSAZIONE CONFERMA LA "RESPONSABILITA' A CATENA" TRA TUTTI I SOGGETTI ATTIVI NEL CIRCUITO DEI RIFIUTI.

### A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Il problema è antico quanto il tema della gestione dei rifiuti (soprattutto in relazione al trasporto): esiste uno "scarico di responsabilità" tra i vari soggetti attivi nel ciclo di gestione?

Risposta: no. Tutti i soggetti rispondono in tale ciclo in modo perfettamente interdipendente reciproco. A cominciare dal produttore iniziale, il quale spesso – seguendo interpretazioni di prassi e cattivi maestri – ritiene che dopo aver esaurito il proprio ruolo (appunto "iniziale") può disimpegnarsi dalle responsabilità inerenti le fasi successive del viaggio dei propri rifiuti, magari solo perché li ha affidati ad un terzo traportatore che – in una certa illusione diffusa ma totalmente errata – da quel momento andrebbe ad assorbire da solo le conseguenti e successive responsabilità anche penali. E su questo specifico punto ci siamo sempre espressi in modo chiaro e lineare sia su queste pagine che in ogni sede seminariale ed editoriale<sup>1</sup>,

¹ Dal volume "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – <a href="www.dirittoambientedizioni.net">www.dirittoambientedizioni.net</a> ): " (...) La responsabilità del produttore/detentore nel trasporto dei rifiuti è stata storicamente disciplinata dall'art. 188, 3° comma, del decreto 152/2006 (testo precedente alla modifica apportata dal D.Lgs n. 205/2010): "La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: (...) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. (...)". Comunque anche nella versione del medesimo articolo dopo la modifica operata dal D.Lgs. n. 205/2010 si legge: "Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale

## www.dirittoambiente. net



anche diventando a volte destinatari di contestazioni. Soprattutto da parte di coloro che – invece – hanno sempre sostenuto una specie di "parcellizzazione" del sistema di responsabilità nel ciclo dei rifiuti (trasporto compreso) nel senso che la norma avrebbe previsto una specie di "responsabilità a compartimenti stagni" per ciascun soggetto attivo che dovrebbe rispondere solo del suo ruolo, essendo poi libero di disinteressarsi del prima e del dopo nello stesso ciclo. Ed uno dei principi derivanti da tale interpretazione è stato in passato il conseguente concetto che le sanzioni previste in tema di trasporto dei rifiuti sarebbero state riservate solo al trasportatore; tesi poi smentita decisamente e ripetutamente dalla Cassazione nel corso degli anni senza deroghe...

Oggi la Cassazione torna, sul punto, a ribadire un concetto antico ma che evidentemente merita di essere nuovamente sottolineato e commentato, atteso che si registrano in alcuni casi orientamenti contrari (basati soprattutto però sulle prassi consolidate del "Codice Così Fan Tutti"<sup>2</sup>).

Infatti è interessante leggere la sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione n. 13363 del 10 aprile 2012 - Ud. 28 feb. 2012 (Pres. Mannino Est. Lombardi) nella quale il Collegio affronta proprio il problema di principio della corresponsabilità tra i vari soggetti nel ciclo della gestione dei rifiuti.

termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.". La norma è stata fino ad oggi, ed è ancora tutt'oggi nella nuova formulazione, chiarissima. Il produttore/detentore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere (almeno di vigilanza indiretta) in ordine al buon esito del viaggio verso quel sito finale che, va sottolineato, devono necessariamente conoscere al momento della partenza sia il produttore/detentore che il trasportatore. Se il titolare originario non ricevere la quarta copia controfirmata dal responsabile del sito di destinazione entro i 3 mesi previsti dalla norma, la responsabilità condivisa ancora attiva impone al produttore/detentore l'obbligo di denuncia alla provincia. Quest'ultimo punto, spesso sottovalutato o considerato mero adempimento formale, rappresenta invece punto-cardine per la esclusione della responsabilità penale da parte del produttore/detentore. Ed una conseguente omissione costituisce certamente colpa in senso penale (con il rischio di sconfinamento nel dolo eventuale in caso di palese irregolarità o dolo in senso stretto nei casi di complicità fraudolenta preliminare). (...)".

<sup>2</sup> **Codice Così Fan Tutti**: definizione ideata dalla redazione di "Diritto all'ambiente" per indicare l'insieme delle prassi e consuetudini attivate in questi anni in alternativa alle regole di legge; si tratta di un marchio ideato da "Diritto all'ambiente" e registrato con il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da "Diritto all'Ambiente" e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

## www.dirittoambiente. net



In tale sentenza, la cui motivazione riportiamo in calce, si stabilisce che " (...) tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. E', perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia (...)".

Un principio di diritto (che abbiamo <u>ricopiato esattamente dalla motivazione</u>, e non una massima redazionale) che ci sembra chiaro e non può dare spunto a dubbi. In pratica la Cassazione conferma ancora una volta la "responsabilità a catena" dentro il sistema dei ciclo dei rifiuti, escludendo che un soggetto attivo possa autoesonerarsi dal controllo attivo e passivo in ordine alle precedenti e successive fasi del ciclo.

E questo è un principio basilare per esorcizzare lo "scaricabarile" di responsabilità che spesso è il cavallo di battaglia di chi delinque nel circuito dei rifiuti in modo permanente e seriale e crede di poterla fare franca solo invocando una presunta "responsabilità limitata" che sarebbe prevista dalla norma. In realtà questo "scarico di responsabilità" presunta è un tema arcaico, che fa parte delle origini preistoriche della normativa in materia di rifiuti perché qualcuno ricorderà che vigente il vecchio DPR 915/82 sostanzialmente il sistema "ordinario" era proprio quello. Si sfruttavano lacune e imprecisioni di quella norma pre-europea, per avallare trasporti e traffici con uno "scaricabarile" di rimpalli di responsabilità reciproche basato sul principio "divide et impera" cosicchè nessuno era mai responsabile di fatto e dentro giochi di scatole cinesi infinite i rifiuti progressivamente scomparivano senza lasciare progressivamente traccia e – soprattutto – responsabili. Ma da allora è passato del tempo. E nel periodo intermedio sono emersi i più moderni tentativi del "trasportatore tuttofare" che

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" – sopra citato: " (...) E' regolare il conferimento dei rifiuti ad un "trasportatore tutto-fare"? Certamente no. Anche se in realtà questa prassi è ancora oggi molto diffusa. Molti titolari di aziende seguono una prassi (illegale) mutuata dalle vecchie consuetudini portate avanti vigente la pregressa disciplina del DPR 915/82 e continuano a conferire i propri rifiuti ad un "trasportatore tuttofare" che praticamente afferma di potersi occupare di tutto (raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento etc...); l'onere del produttore/detentore sarebbe solo quello di "mettere una firma" sul formulario praticamente in bianco (o parzialmente compilato), così esonerandosi poi da ogni e qualsiasi responsabilità sull'iter successivo seguito dai rifiuti nel loro viaggio. Come conseguenza di questa illegale prassi, si è giunti ad ipotizzare che il "peso a destino" consente di omettere di indicare il peso in fase iniziale di partenza.

## www.dirittoambiente. net



avrebbe dovuto consentire di parafrasare in chiavi più moderne queste iniziali tendenze allo "scarico di responsabilità". Ma anche per questa figura il tempo poi è scaduto. E ci sembra che in questo settore il quadro di responsabilità collettive e selettive delineato dalla Cassazione sia chiaro.

In definitiva, il quadro di responsabilità progressivamente condivise, così come tracciato in sentenza, corrisponde ad una logica *ratio legis* di fondo che ha contraddistinto la nostra normativa in materia di rifiuti fin dal varo del D.Lgs n. 22/97 dato che già tale decreto presentava le basi per una trasversalità di compiti e controlli con connesse responsabilità concorrente e/o susseguenti al pari dell'attuale D.Lgs n. 152/06

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 26 aprile 2012

In realtà tale metodica è palesemente in contrasto anche con i principi basilari dell'attuale decreto 152/2006 (così come era in contrasto con la disciplina delineata dal precedente "Decreto Ronchi") ed espone il titolare dell'azienda ad una responsabilità penale diretta per smaltimento illegale dei propri rifiuti, in concorso con il terzo intervenuto che non è certo un "trasportatore" regolare e che, comunque, ben travalica sia le regole del trasporto che quelle della gestione generale dei rifiuti. Il produttore/detentore, in pratica, in tal modo spedisce i rifiuti con un formulario totalmente o parzialmente in bianco verso una destinazione ignota e/o con un peso non indicato. Ci troviamo, invece, di fronte ad un gestore illegale di rifiuti che opera in modo chiaramente antitetico alle regole disciplinatorie della normativa vigente. (...)".